## SENATO DELLA REPUBBLICA

Attesto che il Senato della Repubblica, il 21 febbraio 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa del Governo:

Modifiche alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento

## Art. 1.

- 1. Alla legge 9 luglio 1990, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* all'articolo 1, dopo il comma 11quater è aggiunto il seguente:
- « 11-quinquies. Fatti salvi i casi di cui ai commi 6, lettera c), e 7, i divieti di cui al presente articolo sono applicati, anche in relazione a specifici materiali, destinatari od operazioni, con deliberazione del Comitato interministeriale di cui all'articolo 6, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentito il Ministro della difesa. I divieti decorrono dal giorno successivo alla deliberazione di cui al primo periodo, adottata entro quindici giorni dalla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri della proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, durante il quale i termini per la conclusione dei procedimenti disciplinati dalla presente legge sono sospesi, la proposta del Ministro degli affari

esteri e della cooperazione internazionale si intende accolta »;

- *b)* all'articolo 5, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
- « *I*. Il Presidente del Consiglio dei ministri invia alle Camere una relazione entro il 30 aprile di ciascun anno in ordine ai lineamenti della politica esportativa italiana, alle decisioni assunte in materia dal Governo e alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31 dicembre dell'anno precedente e riferisce alle Commissioni parlamentari circa i contenuti della relazione entro trenta giorni dalla sua trasmissione.
- 2. I Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*, per quanto di rispettiva competenza, riferiscono annualmente entro il 15 marzo sulle attività di cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1.
- 3. La relazione di cui al comma 1 indica i Paesi di destinazione con l'ammontare delle operazioni autorizzate suddiviso per tipologia di equipaggiamenti e, con analoga

suddivisione, le imprese autorizzate; l'elenco degli accordi da Stato a Stato ai sensi dell'articolo 537-ter del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; l'elenco delle revoche
delle autorizzazioni per violazione della
clausola di destinazione finale e dei divieti
di cui agli articoli 1 e 15; l'elenco delle
iscrizioni al registro nazionale di cui all'articolo 3 e delle sospensioni o cancellazioni
dal registro medesimo »;

- c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:
- « Art. 6. (*Indirizzi generali*) 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per gli scambi di materiali di armamento per la difesa (CISD).
- 2. Il CISD è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle imprese e del *made in Italy*. Le funzioni di segretario sono svolte dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con funzioni di segretario del Consiglio dei ministri. Possono essere invitati alle riunioni del CISD altri Ministri interessati.
- 3. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1 e degli obblighi internazionali dell'Italia e in attuazione delle linee di politica estera e di difesa dello Stato, valutata l'esigenza dello sviluppo tecnologico e industriale connesso alla politica di difesa e di produzione degli armamenti, il CISD formula gli indirizzi generali per l'applicazione della presente legge e per le politiche di scambio nel settore della difesa, detta direttive d'ordine generale per i trasferimenti di materiali di armamento e può stabilire criteri generali per l'esercizio dei poteri di cui all'articolo 1, comma 11-quinquies.

- 4. Gli indirizzi e le direttive di cui al presente articolo sono comunicati al Parlamento »;
  - d) all'articolo 7:
- 1) al comma 2, le parole da: « e del commercio » fino ad: « ambiente » sono sostituite dalle seguenti: « , degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle imprese e del *made in Italy* e da un rappresentante dei Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica »;
  - 2) il comma 3 è abrogato;
  - e) l'articolo 7-ter è abrogato;
  - f) l'articolo 8 è abrogato;
  - g) all'articolo 9:
- 1) al comma 4, le parole: « e UE » sono sostituite dalle seguenti: « non membri dell'Unione europea »;
- 2) al comma 7-bis, dopo la parola: « operazioni » sono inserite le seguenti: « intracomunitarie e quelle »;
- *h*) all'articolo 10-quinquies, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
- « *1-bis*. Nei casi previsti dal presente articolo, i termini di durata del procedimento sono ridotti della metà quando la domanda di autorizzazione riguarda un trasferimento intracomunitario da effettuare nel quadro di programmi di ricerca e sviluppo finanziati dall'Unione europea »;
- *i*) all'articolo 13, il comma 4 è abrogato;
  - l) all'articolo 20:
- 1) al comma 1, lettera *b*), le parole: « 180 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi »;
- 2) al comma 2, le parole: « 90 giorni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

- m) all'articolo 25-bis, comma 4:
- 1) le parole: « 150 a euro 1500 » sono sostituite dalle seguenti: « 500 a euro 2.000 »;
- 2) le parole: « centottanta giorni dalla conclusione delle operazioni » sono sostituite dalle seguenti: « il termine ivi previsto »;
  - n) all'articolo 27:
- 1) al comma 1, dopo la parola: « comunicate » sono inserite le seguenti: « dalle

banche e dagli intermediari finanziari di cui agli articoli 13 e 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, »;

- 2) il comma 4 è abrogato.
- 2. All'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

IL PRESIDENTE